



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Un filo per la vita”

A.N.A.D. – I.I.C.B. A.P.S.

**Associazione Nutrizione Artificiale Domiciliare
Insufficienza Intestinale Cronica Benigna
Associazione di Promozione Sociale**

Per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile in
nutrizione artificiale (parenterale ed enterale) a domicilio

* * * * *

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **“Un filo per la vita” A.N.A.D.P. – I.I.C.B. (Associazione Nutrizione Artificiale Domiciliare Pediatrica Insufficienza Intestinale Cronica Benigna)**, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Spello. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta una modifica statutaria, e basterà la semplice comunicazione resa dal Presidente agli uffici competenti ed avrà efficacia esecutiva ad ogni effetto di legge.
3. L'Associazione potrà inoltre istituire diverse sedi operative, regionali, decentrate presso il domicilio indicato dai soci aventi diritto di voto che ne hanno interesse e previa autorizzazione scritta a mezzo delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“Un filo per la vita” A.N.A.D. – I.I.C.B. (Associazione Nutrizione Artificiale Domiciliare Insufficienza Intestinale Cronica Benigna) APS** oppure **“Un filo per la vita” A.N.A.D. – I.I.C.B. (Associazione Nutrizione Artificiale Domiciliare Insufficienza Intestinale Cronica Benigna) associazione di promozione sociale**.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) La solidarietà sociale ivi compreso il compimento di azioni finalizzate alla solidarietà economica, civile e culturale nel campo dell'assistenza sociale, sociosanitaria a favore di soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile sottoposti a tecniche di nutrizione artificiale parenterale ed enterale a domicilio.
 - b) Il coordinamento, lo scambio di idee tra i suoi aderenti, la diffusione a scopo anche didattico, la continuazione, il coordinamento a favorire la collaborazione e la solidarietà, proteggendone l'originalità e tutelando il suo codice etico, tra le associazioni dei genitori, parenti, tutori dei bambini sottoposti a nutrizione artificiale e dei bambini stessi, che promuovono il raggiungimento delle potenzialità proprie e di ogni altro bambino con le stesse difficoltà.
 - c) La promozione di una politica di sostegno alle famiglie in difficoltà, individuare gli aiuti atti a sostenere le famiglie impegnate in un progetto riabilitativo.
 - d) La promozione di atti presso le Pubbliche Amministrazioni affinché forniscano il sostegno materiale ed economico necessario all'assistenza dei bambini sottoposti a nutrizione artificiale, attraverso leggi in materia sociosanitaria a livello regionale, nazionale e comunitario, inoltre promuovere ogni forma di efficace utilizzazione delle provvidenze previste dalle legislazioni a favore dei suddetti bambini.
 - e) Promuovere, favorire ed incrementare studi sulle attività socio-culturali, seminari, dibattiti, convegni, ricerche scientifiche, congressi, corsi, conferenze, tavole rotonde e riunioni sulle tematiche generali, tra cui medico, tecnico, legale, ludico ed assistenziale, al fine di diffondere una cultura del valore positivo delle diversità, stimolando anche studi scientifici legislativi e sociali in relazione alle problematiche dell'età evolutiva.

Stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Enti Territoriali e Pubblici, altri organi di volontariato, APS ed enti del terzo settore non economici, nonché coordinare le attività delle Sedi Regionali dell'associazione.

g) Predisporre e favorire che l'associazione ed i suoi soci aderenti, anche tramite azioni legali, ottengano nel più breve tempo possibile il risarcimento dei diritti lesi e/o rimborso totale delle spese sostenute dalle singole famiglie per i propri familiari sottoposti a tecniche di nutrizione artificiale parenterale ed enterale a domicilio.

h) Collaborazione per scopi sociali e senza lucro, con gli specialisti di settore nel coadiuvare e guidare i pazienti nei programmi di recupero e mantenimento delle condizioni di nutrizione dei pazienti con IICB e più in generale collaborare con gli specialisti del settore nell'attività clinica e di ricerca per i pazienti con IICB secondo un percorso clinico-assistenziale pre o post operatorio e nell'ambito della terapia di nutrizione artificiale parenterale ed enterale a domicilio, nonché promuovere azioni volte all'ottenimento di una regolamentazione anche nel campo normativo della IICB come MALATTIA RARA e/o nell'ambito della stessa terapia di nutrizione artificiale parenterale ed enterale.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Compimento di azioni finalizzate alla solidarietà economica, civile e culturale nel campo dell'assistenza sociale, sociosanitaria a favore di soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile sottoposti a tecniche di nutrizione artificiale parenterale ed enterale a domicilio.

b) La promozione di atti presso le Pubbliche Amministrazioni affinché forniscano il sostegno materiale ed economico necessario all'assistenza dei bambini sottoposti a nutrizione artificiale, attraverso leggi in materia sociosanitaria a livello regionale, nazionale e comunitario

c) Stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Enti Territoriali e Pubblici, altri organi di volontariato, APS ed enti del terzo settore non economici

d) Predisporre e favorire che l'associazione ed i suoi soci aderenti, anche tramite azioni legali, ottengano nel più breve tempo possibile il risarcimento dei diritti lesi e/o rimborso totale delle spese sostenute dalle singole famiglie per i propri familiari

e) promuovere azioni volte all'ottenimento di una regolamentazione anche nel campo normativo della IICB come MALATTIA RARA e/o come INSUFFICIENZA D'ORGANO.

f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Associati

1. Il socio è tenuto:

- All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
- Al versamento di una quota di ammissione e degli eventuali contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- A collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell'Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali e del regolamento.

2. Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono far parte dell'Associazione:

A) **Soci Fondatori:** acquistano tale qualifica i soggetti che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e che possiedono gli stessi requisiti richiesti per i soci ordinari.

B) **Soci Ordinari:** acquistano tale qualifica i genitori dei malati, i malati maggiorenni in possesso dei requisiti civili, i familiari e/o quei soggetti coinvolti nelle problematiche della IICB e/o terapia della nutrizione artificiale.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche (ivi compresi i soggetti indicati al comma 3) e le Associazioni di promozione sociale le quali, condividendo le finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta di adesione e previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti e valori associativi:

A) Adesione allo spirito di solidarietà verso i genitori, parenti o tutori di soggetti sottoposti a nutrizione artificiale impegnati in un progetto assistenziale e riabilitativo domiciliare;

B) Riconoscimento del più alto valore e dignità umana, sociale e politica alla persona disabile, con dichiarata contrarietà all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;

C) Riconoscimento nella famiglia della sede naturale e ideale per la crescita di ogni persona e del suo ruolo come protagonista dello sviluppo e della realizzazione del progetto riabilitativo affettivo sociale del sottoposto a nutrizione artificiale.

5. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta di adesione, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, sempre dietro riconoscimento del Consiglio Direttivo e che soddisfano i requisiti A), B) e C) sopra indicati.

6. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto con la maggioranza dei voti dei componenti, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve

decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La proposta di accoglienza dei soci viene attivata su delibera del Consiglio Direttivo senza alcun visto di presentazione da parte di altri soci.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente. Resta, comunque, ferma la facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte.

6. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.



Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso
- b) recesso volontario. Ogni associato, che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione, può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- c) decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) sopravvenuta incompatibilità e/o per condotta morale che arrechi discredito all'Associazione;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto, escluso, decaduto o che, comunque, ha cessato di appartenere all'Associazione, nonché i suoi eredi, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente Nazionale;
 - d) Segretario Nazionale;
 - e) Tesoriere Nazionale;
 - f) Consulta dei Rappresentanti Regionali;
 - g) Collegio di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - h) Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - i) Comitato Tecnico Scientifico.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali spettano all'Assemblea Generale, che vi provvede direttamente o, per le cariche di Segretario e Tesoriere, in forma indiretta tramite il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea stessa.

Art. 12 - L'Assemblea Generale: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci di cui all'art. 5 che abbiano acquisito tale qualifica anteriormente alla data della deliberazione ed in regola con il versamento della quota associativa o del contributo annuo e stabilisce le linee programmatiche di attività dell'Associazione; discute ed approva la relazione annuale del presidente Nazionale, approva le modifiche allo statuto ed elegge il Consiglio Direttivo.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale con comunicazione scritta anche via mail, contenente l'ordine del giorno ed inviata ad ogni socio componente almeno dieci giorni prima della data fissata e pubblicizzata mediante avviso esposto presso la sede legale dell'Associazione. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e/o della programmazione annuale delle attività da svolgere, per deliberare l'importo della quota associativa e per l'approvazione della relazione annuale dell'attività svolta.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria:

- a) Su iniziativa del Presidente Nazionale
- b) su decisione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) revocare il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale;



- g) eleggere e revocare i componenti del Collegio di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - h) eleggere e revocare il Collegio dei Revisori, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.
3. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per deliberazioni concernenti persone per le quali la votazione deve avvenire con voto segreto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati di cui all'art. 5 che abbiano acquisito tale qualifica anteriormente alla data della delibera, che siano presenti nel libro dei soci, e con delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Agli associati minorenni è riconosciuto il diritto di voto. Tale diritto viene esercitato, in loro nome e per loro conto, dai soggetti investiti della responsabilità genitoriale. L'esercizio del voto per il tramite dei rappresentanti legali non viola il principio del voto singolo, trattandosi di espressione della

volontà del minore titolare del rapporto associativo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea Generale stessa composta dai soci di cui all'art. 5, in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano acquisito tale qualifica anteriormente alla data della delibera, ed è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. In conformità all'art. 26 comma 2 del CTS, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. I membri del consiglio direttivo sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del Codice Civile.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età o da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti deciderà il voto del Presidente Nazionale. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) elegge al proprio interno il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale; elegge i Rappresentanti Regionali;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, in particolare la responsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione, tramite delibera approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci dell'assemblea stessa.
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, non è ammessa la

cooptazione ed il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza ritardo l'Assemblea ordinaria per procedere ad una nuova elezione al fine di reintegrare i membri mancanti. I Consiglieri così substituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente Nazionale: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea Generale, composta dai soci di cui all'art. 5 e che abbiano acquisito tale qualifica prima della data della delibera.

3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere sia l'Assemblea Generale sia il Consiglio Direttivo, sia la Consulta dei Rappresentanti Regionali;
- e) espletare compiti di sorveglianza sull'attività culturale dell'Associazione, assicurando la conformità tra gli indirizzi programmatici definiti dall'assemblea Generale e le attività della Consulta delle Regioni, tra le decisioni del Consiglio Direttivo e le loro attuazioni;
- f) promuovere la piena valorizzazione degli apporti dispositivi e consultivi del Comitato Tecnico Scientifico e predisporre la relazione programmatica annuale;
- g) proporre al Consiglio Direttivo l'elezione del Tesoriere Nazionale e del Segretario Nazionale;

5. In caso di assenza o di impedimento momentaneo personale alla presidenza delle riunioni assembleari e/o consiliari, può delegare parte delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente Nazionale può concedere, previa delibera del Consiglio Direttivo, procure speciali per determinati atti anche a soggetti esterni all'Associazione.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente Nazionale

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Il Segretario Nazionale: nomina, durata in carica e mansioni

1. Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Il Segretario Nazionale rimane in carica per 5 (cinque) anni, a meno che non venga revocato dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario Nazionale può, altresì, ricoprire la carica di Segretario dell'Assemblea Generale, ed in questo caso, ha il compito di redigere i verbali assembleari.
4. Il Segretario Nazionale cura i programmi dell'Associazione e la loro realizzazione.
5. Il Segretario Nazionale provvede, previa delibera del Consiglio Direttivo, all'attribuzione di incarichi di lavoro, coordina le attività ed assicura il buon funzionamento dei servizi.
6. Il Segretario Nazionale provvede all'organizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e cura l'attuazione delle relative delibere.

Art. 23 – Il Tesoriere Nazionale: nomina, durata in carica e mansioni

1. Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Il Tesoriere Nazionale rimane in carica per 5 (cinque) anni a meno che non venga revocato dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere Nazionale assolve tutte le funzioni amministrativo – contabili e redige i bilanci.

Art. 24 – Consulta dei Rappresentanti Regionali

1. La Consulta dei Rappresentanti Regionali è costituita dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da tutti i Presidenti Regionali nominati dal Consiglio Direttivo.
2. La Consulta dei Rappresentanti Regionali fornisce al Consiglio Direttivo gli orientamenti di politica gestionale.
3. La Consulta dei Rappresentanti Regionali si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente Nazionale.
4. La Consulta dei Rappresentanti Regionali può, anche, essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con almeno 20 (venti) giorni di preavviso, da almeno 5 (cinque) Presidenti Regionali, e con l'indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Art. 25 – Il Collegio di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. In conformità all'art. 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore, almeno uno dei componenti (o il titolare in caso di organo monocratico) deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 28 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di esperti fino ad un massimo di 21 (ventuno) membri.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche fra i non associati, ed è coordinato da quest'ultimo o da un suo delegato.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica fino a richiesta di uscita da parte dei componenti. Le Cause di decadenza e sostituzione sono le medesime dei membri del Consiglio Direttivo (vedi art. 19).
4. Il Comitato Tecnico Scientifico può essere composto da studiosi del settore ed operatori, anche stranieri, competenti in ogni ambito attinente alle finalità statutarie.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva, formula pareri, proposte e/o raccomandazioni ed esprime la valutazione tecnica sui programmi ed i risultati scientifici dell'attività dell'Associazione.
6. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, con richiesta scritta, anche per mail, almeno 20 (venti) giorni prima.
7. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico interviene il Segretario Nazionale che riferisce in merito ai programmi di attività svolti dall'Associazione e redige il verbale dei lavori.

Art. 29 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 30 - Organizzazione Interna

1. "Un Filo per la Vita" ANAD – IICB autorizza le sezioni regionali all'utilizzo del nome e del logo a condizione che, già dal momento della loro costituzione, quest'ultime dichiarino di aver dato per letto, confermato e sottoscritto sia il Regolamento Interno che lo statuto "Un Filo per la Vita" ANAD – IICB.
2. Le attività associative potranno svolgersi nelle sedi di sezione e/o nelle divisioni per settori di ricerca, commissioni di studio o gruppi di contatto.
3. Le commissioni o i gruppi sono costituiti di volta in volta con decisione del Consiglio Direttivo in base ai programmi di lavoro stabiliti.
4. I membri delle sezioni, divisioni, commissioni o gruppi di lavoro vengono nominati dal Presidente Nazionale con la delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ogni Sezione Regionale, previo utilizzo del logo e del nome dell'Associazione, seguito sempre dall'acronimo APS, potrà perseguire determinate iniziative in base a determinati progetti che potranno essere realizzati solamente nel rispetto di regolamenti autorizzativi deliberati dal Consiglio Direttivo.
6. I regolamenti autorizzativi del Consiglio Direttivo non libereranno, comunque, le Sezioni Regionali da ogni e qualsiasi responsabilità diretta nei confronti di "Un Filo per la Vita" ANAD – IICB e verso i terzi per le attività svolte.

Titolo V

I libri sociali

Art. 31 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 32 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, o dagli avanzi di gestione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione "Un Filo per la Vita" ANAD – IICB potrà, inoltre per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, e chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari, postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria si riterrà necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi.
5. "Un Filo per la Vita" ANAD – IICB ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate al fine di impiegarle per la realizzazione di tutte le finalità perseguite dall'Associazione, di cui allo Statuto, e ad essa fanno carico tutti gli oneri relativi all'espletamento delle attività statutarie, generali di gestione e per l'acquisizione dei beni strumentali tecnici, di documentazione e scientifici.

Art. 33 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 34 - Bilancio di esercizio

1. Gli esercizi finanziari riguardanti l'attività associativa si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea Generale.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 36 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

